



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

Al Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0460348 27/06/2013 11,26
Ritorno : Contenzioso Civile e Penale

Assogestione : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Classifica : 4.1.1.



15 - 10

Settore Provinciale del Genio
Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-6973/2010

Oggetto: Marsiglia Alfonso Donato, Pannullo Vincenzo, Carpentieri Tommaso,
Sorrentino Francesco, Pecoraro Rocco, Pecoraro Gerardo, Lodato
Aniello, Rispoli Errico, Ruggiero Maria, Gioiella Anna, Esposito Ferraioli
Filomena c/Regione Campania +1
TRAP Napoli

Si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze relative ai nominativi elencati in oggetto che hanno convenuto la Regione Campania innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli per il risarcimento dei danni subiti a causa degli straripamenti del Torrente Solofrana.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Nicoforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE SALERNO	
DATA DI ARRIVO	10 LUG. 2013
PRIMA DI	
CONSIGLIO	
AUTENTICA	
SETTORE	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

CC 6783/10 AVV. CARBONE
S. 106/12 T.A.

COPIA 16/2011
414
406
Pica
Risarcimento
danni

STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Via Matteotti, 30 - Tel. 081 5171101
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:
dott. Maurizio Gallo
dott. Leonardo Pica
dott. ing. Pietro E. De Felice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

10633 pu

Presidente	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Giudice delegato	A.G.C. 01 SETTORE 01
Giudice tecnico	20 GIU 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81	

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 16/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.7.2012 e vertente

T R A

MARSIGLIA Alfonso Donato cod. fisc. MRSLNS68R28Z614Q, **PANNULLO Vincenzo** cod. fisc. PNNVCN44P12C361I, **CARPENTIERI Tommaso** cod. fisc. CRPTMS37S09H431Q, **SORRENTINO Francesco**, cod. fisc. SRRFNC40H07C361S, **PECORARO Rocco** cod. fisc. PCRRCC45S15C259G, **PECORARO Gerardo** cod. fisc. PCRGRD44R16C259W, **LODATO Aniello** cod. fisc. LDTNLL33T13F138E, **RISPOLI Errico** cod. fisc. RSPRRC54S03C361D, **RUGGIERO Maria** cod. fisc. RGGMRA51R55I438Y, **GIOIELLA Anna** cod. fisc. GLLNNA61M67H431J, **ESPOSITO FERRAIOLI Filomena**, cod. fisc. SPSFMN48L44F913N, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Leone, cod. fisc. LNENTN62R16I720F, unitamente al quale sono elett.ve domiciliati in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio, in virtù di procura in calce al ricorso

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

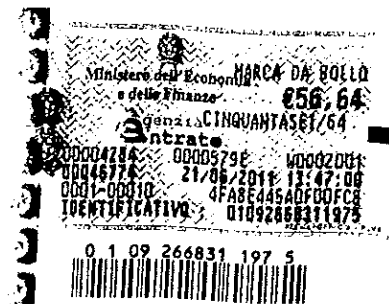
E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Lanzara, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con questi domiciliato in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 48 presso l'avv. Teresa Paola Addeo

- RESISTENTI -

21 GIU. 2013	CONCLUSIONI
--------------	-------------

.A.T 21/001.2



All'udienza del 3.5.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: reiterate le richieste di acquisizione d'ufficio dei verbali di sopralluogo da parte delle autorità di sicurezza e le altre richieste istruttorie, accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati in sede di a.t.p., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 26.11.2010 alla Regione e il 29.11.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 rispettivamente in data 17.2.2011 ed in data 24.2.2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso:

- di essere proprietari e/o conduttori di fondi e fabbricati siti in Castel San Giorgio, posti a ridosso del torrente Solofrana, meglio specificati in ricorso;
- che tra il 30 e il 31 luglio 2010, le piogge, cadute durante la notte, avevano causato, per l'aumento della portata idrica, la rottura dell'argine, preceduta più a monte da una esondazione, del torrente denominato "Solofrana" in località Capasimo del comune di Castel San Giorgio;
- che le acque, altamente inquinate e miste a detriti e melma, avevano invaso i terreni ed i fabbricati circostanti tra cui anche quelli di proprietà dei ricorrenti;
- che l'evento, verificatosi a causa delle condizioni di degrado e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente, era stato accertato dalle Autorità competenti intervenute immediatamente sul posto;
- che il Genio Civile di Salerno aveva poi effettuato i lavori di somma urgenza;
- che i danni sono stati accertati e descritti dal dott. agronomo Giuseppe Gioiella, in sede di a.t.p. (complessivamente stimato in € 341.312,93);

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese di a.t.p.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisiti il fascicolo di accertamento tecnico preventivo e la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari (MARSIGLIA Alfonso Donato, CARPENTIERI Tommaso, SORRENTINO Francesco, RUGGIERO Maria, LODATO Aniello, ESPOSITO FERRAIOLI Filomena) o conduttori (PANNULLO Vincenzo, PECORARO Rocco, PECORARO Gerardo, RISPOLI Errico, GIOIELLA Anna) dei fondi di cui è causa (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e i documenti indicati e allegati alla relazione redatta in sede di a.t.p.).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva** (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), alla stregua della documentazione in atti (cfr. la relazione di intervento dei VV.FF. e l'ordinanza sindacale del 31 luglio 2010), anche fotografica, e delle risultanze della ATP è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 30 ed il 31.7.2010, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di straripamento (a monte) e da allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana per una lunghezza di circa 50 ml (a valle) nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Capasimo.

In particolare, dall'ordinanza n. 131 del 31.07.2010, emanata dal Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, per motivi igienico-sanitari, emerge che in data 31.07.2010 si è verificata una invasione dei fondi agricoli delle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in DX idraulica del torrente Solofrana. Inoltre, i Vigili del Fuoco, intervenuti nella mattinata del 31.07.2010 sui luoghi oggetto di causa hanno potuto constatare che <<***nella via in indirizzo – via Pentagna di Castel San Giorgio – scorreva praticamente un fiume d'acqua per una altezza di circa 50 cm>>***.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<*la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua*>>, concludendosi che <<*all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio*>>.

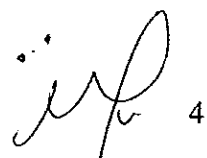
Anche con riguardo all'evento di cui è causa, in sede di ATP, il ctu, dott. agronomo Giuseppe Gioiella, ha evidenziato con riguardo all'allagamento (a valle) che <<*l'evento è stato caratterizzato dalla rottura dell'argine destro del torrente (per una lunghezza di circa 50 ml.) e si è verificato poichè le sponde dello stesso*>>.

sono state, a suo tempo, realizzate in materiale tufaceo e malta a base di calce; tali materiali nel tempo vengono erosi dall'acqua in particolare alla base degli argini. L'indebolimento basale delle sponde fluviali, insieme alle precipitazioni periodiche che aumentano la pressione idraulica sul materiale tufaceo spondale, creano le condizioni per la rottura degli argini e quindi le inondazioni>> (cfr. pagg. 1-2 della relazione). Inoltre, con riguardo alla esondazione (a monte), il c.t.u. ha osservato che <<nel letto del torrente è ancora visibile, (in data 16.09.2010), un accumulo di materiali diversi trasportati dal fiume, insieme a vegetazione. In seguito alla piena del torrente (come è evidente nella foto 3 dove detriti trasportati dall'acqua sono rimasti impigliati sotto la volta del ponte), l'acqua, oltre a subire un brusco cambiamento di direzione, ha trovato questi accumuli di materiali che hanno impedito il rapido deflusso della stessa che pertanto è esondata tracimando dal lato sinistro della foto 2 dove gli argini erano più bassi. Lo straripamento ha provocato l'inondazione di tre dei fondi dei ricorrenti. Dalla foto n° 2 è possibile constatare che anche adesso è presente una scarsa manutenzione del letto del torrente>> (cfr. pag. 3).

| Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione, dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente. In particolare, il collasso del muro spondale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

 4

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica”*) e art. 8 (*“i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque

sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *<<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *<<Il consorzio di bonifica che utilizza acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>*. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dai convenuti, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. D'altronde, avuto riguardo all'evento, neanche risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità (cfr. la nota della Regione Campania del 26.4.2012, versata in atti dai ricorrenti).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla ctu emerge che lo straripamento è risultato dannoso per le colture in atto a causa sia della notevole quantità di acqua e melma riversatasi nei terreni circostanti che hanno generato una condizioni di asfissia, sia per la composizione chimica delle acque stesse.

Avuto riguardo a quest'ultimo punto, peraltro, è bene evidenziare, da un lato, che effettivamente con delibera del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio del 31.7.2010 è stato intimato ai proprietari dei fondi interessati dall'inondazione di non utilizzare, né commercializzare i prodotti agricoli poiché inesorabilmente inquinati a causa delle acque esondate dal torrente Solofrana, ma che, come già accertato da questo giudice in altre vertenze, anche tra le stesse parti, già in precedenza, per effetto di altri eventi, il Comune aveva inibito l'utilizzo per l'alimentazione umana delle colture a basso fusto.

In ordine alla quantificazione dei danni, il ctu ha tenuto conto: di quelli conseguenti alla mancata produzione dei prodotti della terra sia arborei che erbacei o industriali, al netto delle spese di raccolta; dei costi necessari per rendere di nuovo coltivabile il terreno devastato; di quelli relativi ai manufatti (muro di recinzione).

In particolare, il ctu è addivenuto alle seguenti conclusioni:

AZIENDA MARSIGLIA ALFONSO DONATO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	5.767,20
2)- Colture erbacee	940,50
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	15.304,99
4)Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	16.056,00
TOTALE COMPLESSIVO	38.068,69



AZIENDA AGRICOLA PANNULLO VINCENZO	
DESCRIZIONE	IMPORTO



1) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	9.146,94
2) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	10.473,60
3) Colture industriali tabacco	6.237,00
TOTALE COMPLESSIVO	<u>25.857,54</u>

AZIENDA AGRICOLA CARPENTIERI TOMMASO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	1.721,77
2) - Colture erbacee	770,21
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	2.703,84
4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	3.096,00
TOTALE COMPLESSIVO	<u>8.291,82</u>

AZIENDA AGRICOLA SORRENTINO FRANCESCO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	1.085,58
2) - Colture erbacee	503,60
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	9.758,97
4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	11.174,40
5) Colture industriali tabacco	4.836,00
	-
TOTALE COMPLESSIVO	<u>27.358,55</u>

AZIENDA AGRICOLA RUGGIERO MARIA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	4.223,86
2) - Colture erbacee	1.631,33

3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	5.699,02
4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	6.525,60
	-
TOTALE COMPLESSIVO	18.079,81

AZIENDA AGRICOLA GIOIELLA ANNA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	4.151,23
2) - Colture erbacee	7.484,49
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	12.743,68
4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	14.592,00
	-
TOTALE COMPLESSIVO	38.971,40

AZIENDA AGRICOLA LODATO ANIELLO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	8.368,87
2) - Colture erbacee	2.625,82
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	8.564,25
4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	9.326,40
	-
TOTALE COMPLESSIVO	28.885,34

AZIENDA AGRICOLA ESPOSITO FERRAIOLI FILOMENA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	2.780,92
2) - Colture erbacee	13.166,10
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	7.598,00

4)Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	7.740,00
TOTALE COMPLESSIVO	<u>31.285,02</u>

AZIENDA AGRICOLA PECORARO ROCCO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	4.282,20
2)- Colture erbacee	2.503,34
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	3.772,80
4)Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	4.320,00
TOTALE COMPLESSIVO	<u>14.878,34</u>

AZIENDA AGRICOLA PECORARO GERARDO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	7.561,04
2)- Colture erbacee	8.439,84
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	17.816,00
4)Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	20.400,00
6) Manufatti (muro recinzione)	19.969,35
TOTALE COMPLESSIVO	<u>74.186,23</u>

AZIENDA AGRICOLA RISPOLI ERRICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1) - Colture arboree	167,40
2)- Colture erbacee	1.939,68
3) Pulizia del terreno Scavo e trasporto a rifiuto	14.672,00

4) Bonifica del terreno Disinfestazione, zappatura, assolcatura correzione del ph	16.800,00
5) Colture industriali tabacco	1.871,11
TOTALE COMPLESSIVO	<u>35.450,19</u>

Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre) va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzo per i lavori pubblici in Campania, relativo all'anno 2010, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u..

Analogo discorso va fatto con riguardo ai danni alle colture, avendo il c.t.u. effettuato la stima, senza il conforto di adeguata documentazione comprovante lo stato effettivo delle colture al momento dell'evento, valutando le rese delle colture arboree ed erbacee molto generosamente, anche in considerazione del verosimile stato dei luoghi, caratterizzato da un notevole inquinamento per effetto di precedenti fenomeni alluvionali. Pertanto, anche in questo caso, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:

MARSIGLIA Alfonso Donato: euro 19.034,34;

PANNULLO Vincenzo: euro 12.928,77;

CARPENTIERI Tommaso: euro 4.145,91;

SORRENTINO Francesco: euro 13.679,27;

PECORARO Rocco: euro 7.439,17;

PECORARO Gerardo: euro 37.093,11;

LODATO Aniello: euro 14.442,67;

RISPOLI Errico: euro 17.725,09;

RUGGIERO Maria: euro 8.514,04;

GIOIELLA Anna: euro 19.485,7;

ESPOSITO FERRAIOLI Filomena: euro 15.642,51.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In

applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese, ivi comprese quelle dell'a.t.p., seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. I resistenti vanno, altresì, condannati a rifondere le spese dell'a.t.p., per le competenze professionali liquidate in favore del c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da MARSIGLIA Alfonso Donato, CARPENTIERI Tommaso, SORRENTINO Francesco, RUGGIERO Maria, LODATO Aniello, ESPOSITO FERRAIOLI Filomena, PANNULLO Vincenzo, PECORARO Rocco, PECORARO Gerardo, RISPOLI Errico, GIOIELLA Anna nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di MARSIGLIA Alfonso Donato della somma di € 19.034,34, CARPENTIERI Tommaso della somma di € 4.145,91, SORRENTINO Francesco della somma di € 13.679,27, RUGGIERO Maria della somma di € 8.514,04, LODATO Aniello della somma di € 14.442,67, ESPOSITO FERRAIOLI Filomena della somma di € 15.642,51, PANNULLO Vincenzo della somma di € 12.928,77, PECORARO Rocco della somma di € 7.439,17, PECORARO Gerardo della somma di € 37.093,11, RISPOLI Errico della somma di € 17.725,09, GIOIELLA Anna della somma di € 19.485,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, ivi comprese quelle dell'a.t.p., che liquida in € 1.295,40 per spese, € 3.844,00 per diritti ed € 14.845,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) condanna i resistenti in solido a rifondere ai ricorrenti le spese dell'a.t.p., per le competenze professionali liquidate al c.t.u.

Così deciso a Napoli il 16.7.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 2-10-12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

ANNA FRASCA

IL PRESIDENTE

12

<http://burc.regione.campania.it>

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandanti e a tutti i Titolari Giudiziari che ne
siano richiesti, sono posti di mettere in
esecuzione, in nome del Reale Ministero
di Giustizia, le sentenze della Corte di
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

LEONE
procuratore di GIUSEPPE ANNA

Napoli, li 10 GIU. 2013

[Signature]
Il Presidente della Corte

La presente copia composta di n. 12, fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 10 GIU. 2013
Napoli, 10 GIU. 2013

[Signature]
Il Procuratore Generale



RELAZIONE DI NOTIFICA

Sull'istanza urgente dell'avv. Antonio Leone, nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra Gioiella Anna, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Napoli, l'anno 2013, del mese di _____, il giorno _____, ho notificato e dato copia conforme esecutiva della sentenza n. 106/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli che precede e di questo mio atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, mediante consegna a mani,

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. addetto al Tribunale di Napoli
destinataria residente in _____
dell'impiegata alla _____ degli atti

20 GIU 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO